



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

Prot. n. 7363 / 2007 - Area II
M_ITPR_CRUTG

li, 6 giugno 2007

**AI SIGNORI SINDACI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA**

= LORO SEDI =

OGGETTO: Decreto Legislativo 06.02.2007, n. 30 - Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Di seguito alla circolare n. 3400 in data 10 aprile 2007, relativa all'oggetto, si informa che, allo scopo di esaminare le problematiche emerse in sede di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo in argomento, questa Sede ha indetto un'apposita riunione della Conferenza Permanente.

L'ampio ed approfondito confronto tra i rappresentanti di tutti gli Enti provinciali coinvolti - tra i quali gli addetti ai servizi demografici dei Comuni più importanti - ha permesso di chiarire alcune problematiche scaturite dalla discussione.

Per quanto attiene, invece, altri aspetti della normativa, il Consesso ha ritenuto necessario acquisire il parere del Ministero dell'Interno.

L'esame delle disposizioni in argomento, le valutazioni e le problematiche emerse risultano riepilogate di seguito e suddivise in specifiche tematiche:

1) - ISCRIZIONI IN ANAGRAFE DI CITTADINI ROMENI E BULGARI EFFETTUATE TRA IL 2 GENNAIO E IL 10 APRILE 2007

Sulla base della circolare n. 38 del 18.10.2006, la quale disponeva la possibilità dell'iscrizione anagrafica di tali cittadini neocomunitari senza la preventiva esibizione della carta di soggiorno, i predetti cittadini sono stati iscritti senza la richiesta della documentazione prevista dal D.L.gs n. 30/2007 in quanto l'iscrizione anagrafica è avvenuta in data precedente all'emanazione del decreto.

\\serverb00\2\anagrafe\normativa\circ 2007-19-dlgs2007n30-iscrizione comunitari-circolare.doc

Tel. 0372 488 427 - 0372 488 489

Fax 0372 488 442

Corso Vittorio Emanuele, 17 - 26100 CREMONA

Orari apertura : lunedì-venerdì 9-12 ; mercoledì 9-16:30

Dirigente Area II

Dr.ssa E. Giordano - Vice Prefetto Vicario

Referente per la pratica

Geom. Amedeo Girardotti



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

E' emerso che l'iscrizione anagrafica dei predetti cittadini – così come per le iscrizioni di cittadini di altri Stati comunitari avvenute dopo l'emanazione della predetta circolare – sono pienamente legittime in quanto rispondenti alle disposizioni all'epoca vigenti.

Alcune perplessità sorgono sulla opportunità di procedere ad una verifica (anche a campione) in merito al possesso dei requisiti ora previsti dal decreto legislativo in argomento.

In ordine a tale aspetto il Prefetto ha manifestato la disponibilità a formulare uno specifico quesito al Ministero dell'Interno anche nelle vie brevi.

2) - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Pur nella considerazione che la normativa specifica la documentazione che gli interessati devono produrre, sono emerse talune perplessità in merito al contenuto sostanziale dei documenti stessi e sono state formulate le seguenti considerazioni.

A) – CONTRATTO DI LAVORO

- i Centri per l'impiego possono fornire agli interessati, per la successiva presentazione al Comune, copia conforme della comunicazione di assunzione (C/ASS) con l'indicazione del contratto collettivo nazionale applicato, dal quale il Comune può desumere la validità ai fini dell'iscrizione anagrafica;
- il regime transitorio al quale sono attualmente soggetti – fino al 1° gennaio 2008 - i cittadini della Bulgaria e Romania per quanto attiene all'accesso al mercato del lavoro, è esplicitato nella circolare del Ministero dell'Interno;
- è stato chiarito che per la stipula di un contratto di lavoro non è necessaria l'iscrizione anagrafica;
- il lavoratore a tempo determinato ha diritto di soggiornare in Italia, anche se il contratto di lavoro è di breve durata. L'ipotesi del contratto di lavoro di durata inferiore ad un anno è espressamente prevista dall'art. 7, comma 3, lettera c), del decreto legislativo, che prevede la conservazione del diritto di soggiorno da parte del cittadino comunitario che si trova in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro inferiore ad un anno.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

B) – DISPONIBILITA' DI RISORSE ECONOMICHE SUFFICIENTI

- nella circolare viene specificato che tale disponibilità viene autocertificata dall'interessato, per sé e per i propri familiari, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. L'interessato dovrà indicare la fonte del reddito dichiarato ed ogni altro elemento utile a consentire le verifiche sulla veridicità della dichiarazione resa. La citata verifica non è espressamente prevista dal decreto legislativo in argomento, bensì dal DPR n. 445 citato, in quanto le predette autocertificazioni costituiscono certificazioni sostitutive soggette agli accertamenti d'ufficio previsti dall'art. 43 del medesimo DPR n. 445;
- è stato chiesto se il requisito in argomento viene soddisfatto anche in seguito all'autocertificazione del possesso di beni patrimoniali.

C) – SOGGIORNO PER ISTRUZIONE O FORMAZIONE PROFESSIONALE

- nella circolare viene specificato che l'interessato dovrà produrre la documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto.

D) – ISCRIZIONE AL SSN O POLIZZA ASSICURAZIONE SANITARIA

- i lavoratori che hanno stipulato un contratto di lavoro sono anche iscritti al Servizio Sanitario Nazionale. Per tali lavoratori ed i loro familiari, il decreto legislativo in argomento non prevede l'accertamento di alcuna documentazione riguardante tale aspetto;
- per l'iscrizione al SSN è necessario (per le norme vigenti nella Regione Lombardia) essere previamente iscritti in un Comune della Regione. Tale aspetto dovrà essere approfondito e sarà oggetto di specifico quesito;
- il Ministero ha chiarito che la tessera sanitaria europea non è equiparabile alla polizza assicurativa o all'iscrizione al SSN essendo legata alla temporaneità del soggiorno;
- il medesimo Ministero ha, invece, riconosciuto la validità dei modelli E106, E120, E121 e E109, rilasciati dallo Stato di provenienza;
- per quanto attiene alle caratteristiche della polizza di assicurazione sanitaria sono sorte perplessità in ordine alle caratteristiche che dovrebbero consentire di riconoscerne la validità ai fini dell'iscrizione



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

anagrafica. E' stato evidenziato, comunque, che la polizza dovrebbe coprire tutti i rischi.

3) - OBBLIGATORIETÀ DELLA RICHIESTA DI RESIDENZA DOPO TRE MESI DI SOGGIORNO

Il decreto legislativo in argomento prevede che il cittadino comunitario che intende soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi, debba richiedere la residenza nel Comune di dimora abituale ai sensi della legge n. 1228/1954 e del relativo regolamento anagrafico, approvato con DPR n. 223/1989.

L'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo in argomento prevede che *"l'iscrizione è comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso"*.

4) - CERTIFICATO DI ISCRIZIONE

Sono sorte parecchie perplessità in merito alle caratteristiche del certificato di iscrizione previsto dalla circolare ministeriale n. 19, da rilasciare al cittadino interessato a seguito dell'avvenuta iscrizione anagrafica.

In particolare è emerso il dubbio se tale documento possa identificarsi con il certificato di residenza, integrato con l'annotazione che tale iscrizione è avvenuta ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 30/2007.

ooo000000000ooo

Mentre si informa che questa Sede ha interessato il Ministero dell'Interno per acquisire ulteriori elementi chiarificatori, si fa riserva di ulteriori notizie non appena perverranno.

IL PREFETTO
(Badalamenti)
Badalamenti

5
AGIEG

\\serverb00\2\anagrafe\normativa\circ 2007-19-dlgs2007n30-iscrizione comunitari-circolare.doc

Tel. 0372 488 427 - 0372 488 489

Fax 0372 488 442

Corso Vittorio Emanuele, 17 - 26100 CREMONA

Orari apertura : lunedì-venerdì 9-12 ; mercoledì 9-16:30

Dirigente Area II

Dr.ssa E. Giordano - Vice Prefetto Vicario

Referente per la pratica

Geom. Amedeo Girardotti